



Conferimento d'azienda e riporto delle perdite fiscali

Nuovo art. 176, comma 5-bis, TUIR – Focus
operativo

Premessa

Il presente documento analizza le nuove limitazioni al riporto delle perdite fiscali pregresse nell'ipotesi di conferimento d'azienda (o di ramo d'azienda) a favore di una società conferitaria preesistente che presenta perdite fiscali riportabili. L'intervento normativo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 84/2025 (conv. con modif. dalla Legge n. 108/2025), ha inserito nell'art. 176 TUIR il comma 5-bis, estendendo – limitatamente alla conferitaria – i presidi anti 'commercio di bare fiscali' già previsti per scissioni e fusioni. La disciplina impatta anche sul riporto di eccedenze di interessi passivi (art. 96 TUIR) e di eccedenze ACE riportate.

Sul piano operativo, la disposizione incide soprattutto sulle riorganizzazioni in cui un compendio redditizio (azienda/ramo) viene conferito in una società conferitaria preesistente che dispone di perdite fiscali pregresse (nonché di eccedenze ex art. 96 TUIR o ACE riportate). In tali ipotesi, la mera neutralità fiscale del conferimento non è più sufficiente a rendere liberamente fruibili le posizioni soggettive pregresse: la conferitaria deve dimostrare il rispetto dei presidi anti-elusivi richiamati.

L'analisi che segue è quindi impostata con taglio applicativo: (i) ricostruzione del rinvio all'art. 173, comma 10, TUIR; (ii) modalità di calcolo del test di vitalità e del limite del patrimonio netto; (iii) implicazioni sulle eccedenze di interessi passivi e ACE; (iv) presidi documentali da adottare per ridurre il rischio di contestazioni in sede di controllo.

1. Quadro sistematico: riporto delle perdite e presidi anti-elusivi

Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie in neutralità fiscale è storicamente presidiato da norme volte a evitare fenomeni di compensazione intersoggettiva di imponibili e perdite. In estrema sintesi:

- art. 84, comma 3, TUIR: limitazioni al riporto delle perdite in presenza di trasferimento del controllo e modifica dell'attività prevalente;
- art. 172 TUIR (fusioni) e art. 173 TUIR (scissioni): limiti quantitativi e condizioni (test di vitalità e limite del patrimonio netto) per l'utilizzo delle perdite pregresse nell'ente risultante/incorporante o nella beneficiaria.
- prima della riforma, il conferimento d'azienda ex art. 176 TUIR non era espressamente assoggettato a tali test, anche perché – a differenza della scissione – non prevede il trasferimento generalizzato di posizioni soggettive.

La 'zona grigia' operativa era rappresentata dal conferimento di un compendio redditizio (azienda/ramo) da parte di una società conferente in favore di una società conferitaria preesistente con perdite pregresse: scenario idoneo, in astratto, a consentire l'assorbimento delle perdite della conferitaria mediante i redditi generati dal ramo conferito, senza passare dai filtri di fusione/scissione.

1.1 Ratio della modifica e differenze rispetto all'art. 84, comma 3, TUIR

La nuova regola si colloca su un piano distinto rispetto alla limitazione “generale” dell'art. 84, comma 3, TUIR. Quest'ultima presuppone (congiuntamente) il trasferimento/ottenimento del controllo e la modifica dell'attività prevalente, ed è costruita per intercettare l'acquisto di società “contenitore” con perdite in occasione di cambi di proprietà.

Il comma 5-bis dell'art. 176, invece, mira a neutralizzare un diverso rischio: l'utilizzo delle perdite pregresse della conferitaria per assorbire redditi “importati” tramite il conferimento di un'azienda/ramo redditizio, anche in assenza di mutamenti di controllo o di attività. Ne deriva che, in presenza di conferitaria con perdite pregresse, la verifica dei test diventa un passaggio necessario già in fase di strutturazione dell'operazione.

1.2 Rinvio all'art. 173, comma 10, TUIR e perimetro delle posizioni limitate

Il rinvio all'art. 173, comma 10, TUIR comporta l'applicazione dei medesimi “filtri” previsti per le scissioni (e, per il tramite, per le fusioni): test di vitalità e limite quantitativo legato al patrimonio netto. Inoltre, il presidio si estende alle ulteriori poste fiscali suscettibili di utilizzo in compensazione nel tempo (in particolare eccedenze ex art. 96 TUIR ed eccedenze ACE riportate), in coerenza con la ratio di prevenzione del c.d. commercio di ‘bare fiscali’.

2. La novità: art. 176, comma 5-bis, TUIR

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 176 TUIR stabilisce che alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'art. 173, comma 10, TUIR, assumendo la conferitaria il ruolo della ‘beneficiaria’ ai fini dei test, e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.

Decorrenza: la disciplina si applica alle operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (quindi, per i soggetti ‘solari’, dal periodo d'imposta 2024).

2.1 Perimetro oggettivo e soggettivo

L'ambito di applicazione può essere sintetizzato come segue:

- oggetto: conferimento di azienda o di ramo d'azienda; restano fuori i conferimenti di singoli asset o di denaro;
- soggetto ‘testato’: esclusivamente la società conferitaria (nessun effetto diretto sulle perdite della conferente);
- destinatari tipici: società conferitarie preesistenti con perdite fiscali pregresse (la conferitaria neo-costituita, in quanto priva di bilancio chiuso e di perdite pregresse, non ricade di regola nella fattispecie);
- irrilevanza dei presupposti dell'art. 84, comma 3, TUIR: il nuovo presidio opera a prescindere da cambi di controllo o di attività della conferitaria.

2.2 Aspetti interpretativi e casistica ricorrente

Nella prassi, l'attenzione va concentrata su alcune fattispecie ricorrenti:

- conferimento in società "storica" con perdite pregresse ma con struttura operativa ridotta: è il caso tipico in cui il test di vitalità può risultare critico (basso costo del lavoro e/o ricavi caratteristici modesti).
- conferimenti preceduti da ricapitalizzazioni o versamenti "preparatori": tali apporti possono ridurre sensibilmente la capienza del patrimonio netto rilevante, poiché il valore va diminuito del doppio dei conferimenti/versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori.
- conferitaria con contabilità infrannuale non strutturata: il test richiede un conto economico infra-periodo, redatto secondo i principi contabili adottati in bilancio e con valori ragguagliati ad anno; la qualità della reportistica gestionale diventa quindi un requisito essenziale.

Resta fermo che la disposizione opera "a prescindere" dai presupposti dell'art. 84, comma 3, TUIR: pertanto, anche in operazioni infragruppo o in assenza di cambi di governance, la conferitaria con perdite pregresse è tenuta al superamento dei test.

3. Condizioni per il riporto: test di vitalità

Per effetto del rinvio all'art. 173, comma 10, TUIR, la conferitaria deve superare il c.d. 'test di vitalità' secondo le regole richiamate dall'art. 172 TUIR. In termini operativi, occorre verificare che i parametri economici minimi (ricavi/proventi dell'attività caratteristica e costo del lavoro subordinato e relativi contributi, ex art. 2425 c.c.) superino il 40% della media dei medesimi valori dei due esercizi anteriori.

3.1 Periodi di osservazione e ragguaglio ad anno

Le verifiche sono effettuate su due piani distinti:

- esercizio precedente a quello in cui il conferimento ha efficacia: confronto con la media dei due esercizi anteriori;
- periodo infrannuale dall'inizio dell'esercizio di efficacia fino al giorno antecedente la data di efficacia del conferimento: conto economico infrannuale redatto secondo i principi contabili applicati al bilancio, con valori ragguagliati ad anno.

Il superamento del test richiede quindi una lettura integrata della dinamica economica della conferitaria, anche per intercettare operazioni 'di puro contenitore' o società con struttura organizzativa non coerente con l'utilizzo delle perdite.

3.2 Individuazione dei parametri di conto economico (art. 2425 c.c.)

Ai fini del test di vitalità occorre fare riferimento alle voci del conto economico civilistico di cui all'art. 2425 c.c., assumendo valori coerenti con i principi contabili adottati dalla società. In termini applicativi:

- “Ricavi e proventi dell’attività caratteristica”: in via generale si guarda ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A.1) e agli “altri ricavi e proventi” (voce A.5) nella misura in cui siano espressivi dell’operatività caratteristica. Componenti meramente finanziarie o episodiche (es. plusvalenze straordinarie) vanno valutate con prudenza, privilegiando una lettura sostanziale di continuità aziendale.

- “Spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi”: il riferimento è alla voce B.9 del conto economico (costo del personale), includendo oneri retributivi e contributivi; la coerenza con l’organizzazione operativa è centrale per distinguere società effettivamente “vive” da meri contenitori.

Per i soggetti IAS/IFRS adopter o per bilanci con schemi non perfettamente sovrapponibili, è opportuno predisporre una riconciliazione documentata verso le voci equivalenti del conto economico, così da rendere verificabile il perimetro dei valori assunti nei calcoli.

3.3 Esempio numerico (test di vitalità – esercizio precedente)

Si ipotizzi che la media dei ricavi/proventi caratteristici degli ultimi due esercizi anteriori sia pari a € 2.000.000 e la media del costo del lavoro (B.9) sia pari a € 300.000. La soglia del 40% è quindi pari rispettivamente a € 800.000 e € 120.000. Nell’esercizio precedente a quello di efficacia del conferimento, la conferitaria dovrà presentare ricavi/proventi caratteristici $\geq$ € 800.000 e costo del lavoro $\geq$ € 120.000, con verifica “doppia” (entrambi i parametri).

3.4 Esempio numerico (test di vitalità – infra-periodo ragguagliato ad anno)

Se l’operazione ha efficacia, ad esempio, al 30 giugno, occorre redigere un conto economico dal 1° gennaio al 29 giugno e ragguagliare ad anno i valori (es.: ricavi infra-periodo $\times$ 365/giorni). Il valore annuo così determinato deve superare il 40% della media dei due esercizi anteriori. In chiave difensiva, è consigliabile conservare: situazioni contabili infra-periodo, prospetto di ragguaglio e criteri adottati, evidenze di coerenza con i principi contabili.

4. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico) e rettifiche

Oltre alla vitalità, le perdite fiscali della conferitaria sono riportabili nei limiti del valore economico del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.

4.1 Determinazione del valore rilevante

Il valore di riferimento può essere determinato alternativamente:

- sulla base di una relazione giurata di stima redatta da un soggetto scelto tra quelli indicati dall’art. 2409-bis, comma 1, c.c.; oppure
- assumendo il patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente al conferimento.

Il valore così individuato deve essere ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e dei versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di efficacia del conferimento; sono esclusi dal computo i contributi erogati per legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

4.2 Riduzione per conferimenti e versamenti nei 24 mesi: profili applicativi

La riduzione “pari al doppio” della somma dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi anteriori alla data di efficacia del conferimento introduce un meccanismo di sterilizzazione volto a evitare ricapitalizzazioni strumentali finalizzate ad aumentare la capienza del patrimonio netto. In assenza di chiarimenti di prassi specifici, appare prudente includere nel perimetro, a titolo esemplificativo:

- conferimenti in denaro e in natura destinati a capitale (aumenti di capitale sottoscritti e liberati);
- versamenti in conto capitale / a copertura perdite / in conto futuro aumento capitale, se contabilizzati come poste di patrimonio netto;
- rinunce a crediti dei soci qualificate contabilmente come apporto a patrimonio (ove ricorrano i presupposti civilistici/contabili).

Sono invece espressamente esclusi i contributi erogati per legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In fase di pianificazione, è quindi determinante mappare i movimenti di patrimonio netto del biennio precedente e valutarne l’impatto sulla capienza utilizzabile.

4.3 “Valore economico” del patrimonio netto: perizia vs. patrimonio netto contabile

La norma consente due alternative: assumere il patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio chiuso anteriormente all’efficacia, oppure avvalersi di una relazione giurata di stima. La seconda opzione può risultare preferibile quando il patrimonio netto contabile non rappresenta adeguatamente la consistenza economica (es. asset sottovalutati, intangibile non iscritti, forti disallineamenti tra fair value e valori contabili).

In ottica di risk management, la perizia può rafforzare la posizione difensiva in sede di controllo, purché: (i) redatta da soggetto rientrante nel perimetro dell’art. 2409-bis, comma 1, c.c.; (ii) coerente con criteri valutativi motivati e verificabili; (iii) corredata da un set informativo che consenta di ricostruire il valore attribuito alle principali poste patrimoniali.

4.4 Esempio numerico (limite patrimonio netto e riduzione del doppio)

Si ipotizzi un patrimonio netto contabile al 31/12 dell’esercizio precedente pari a € 1.500.000. Nei 24 mesi antecedenti l’efficacia del conferimento risultano effettuati conferimenti/versamenti per € 400.000. La capienza massima diventa: $€ 1.500.000 - (2 \times € 400.000) = € 700.000$. Le perdite (e le eccedenze rilevanti) della conferitaria saranno quindi utilizzabili nei limiti di € 700.000, fermo restando il superamento del test di vitalità.

5. Effetti su interessi passivi (art. 96) ed eccedenze ACE

La ratio di coordinamento sistematico dell’intervento riguarda non solo le perdite fiscali, ma anche le altre ‘posizioni’ che possono essere oggetto di utilizzo in compensazione in capo alla conferitaria: eccedenze di

interessi passivi indeducibili riportabili e eccedenze ACE riportate. In assenza di prassi dedicata, è opportuno impostare sin da subito un presidio documentale che consenta di mappare separatamente tali eccedenze e verificarne la capienza rispetto ai limiti derivanti dai test richiamati.

5.1 Eccedenze di interessi passivi (art. 96 TUIR): tracciabilità e capienza

Operativamente, è opportuno predisporre una riconciliazione tra: (i) eccedenze riportate in dichiarazione; (ii) prospetti interni di determinazione ex art. 96; (iii) eventuali variazioni intervenute in seguito a operazioni straordinarie. La verifica dei test richiamati implica che l'utilizzo delle eccedenze avvenga entro i limiti quantitativi e nel rispetto delle condizioni di vitalità della conferitaria, con conseguente necessità di una mappatura puntuale delle poste fiscali riportate.

5.2 Eccedenze ACE riportate: presidio documentale e continuità

Analoghe raccomandazioni valgono per le eccedenze ACE: si suggerisce di conservare il tracciato storico di formazione dell'ACE (incrementi/riduzioni del capitale proprio, variazioni rilevanti e relativi periodi di maturazione) e di evidenziare come l'eventuale utilizzo post-conferimento si collochi entro la capienza determinata dal limite patrimoniale, fermo restando il superamento del test di vitalità.

6. Profili operativi e raccomandazioni di studio

Nella strutturazione di operazioni di conferimento verso società con perdite pregresse, suggeriamo un approccio in tre fasi:

- due diligence fiscale e contabile della conferitaria: origine, natura e 'tracciabilità' delle perdite e delle eccedenze (art. 96/ACE);
- verifica preventiva dei test (vitalità e patrimonio netto), simulando anche l'effetto della riduzione per conferimenti/versamenti degli ultimi 24 mesi;
- formalizzazione: predisposizione del conto economico infrannuale e raccolta della documentazione di supporto (bilanci, prospetti di calcolo, eventuale perizia sul patrimonio netto).

7. Check-list sintetica

- Identificare se la conferitaria è preesistente e se dispone di perdite fiscali (e/o eccedenze art. 96 e ACE) riportabili.
- Verificare che l'operazione sia un conferimento di azienda/ramo (non singoli beni).
- Calcolare test di vitalità (ricavi/proventi caratteristici e costo del lavoro) per: (i) esercizio precedente; (ii) periodo infrannuale ragguagliato ad anno.

- Determinare patrimonio netto rilevante dall'ultimo bilancio chiuso prima del conferimento e applicare la riduzione per conferimenti/versamenti ultimi 24 mesi.
- Documentare i calcoli e conservare evidenze contabili (bilanci, prospetti, eventuale stima giurata).

8. Approfondimenti operativi: percorso di lavoro e deliverable

Per rendere la verifica dei test replicabile e difendibile, suggeriamo di strutturare un fascicolo di operazione ("transaction file") con i seguenti deliverable minimi:

- anagrafica dell'operazione (date rilevanti, data di efficacia civilistica e fiscale, soggetti coinvolti, perimetro dell'azienda/ramo conferito);
- bilanci degli ultimi tre esercizi della conferitaria e, se disponibili, situazioni infra-periodo con criteri di redazione;
- prospetto di calcolo del test di vitalità (esercizio precedente + infra-periodo ragguagliato ad anno), con riconciliazione alle voci di conto economico ex art. 2425 c.c.;
- prospetto di determinazione della capienza patrimoniale: patrimonio netto contabile o valore da perizia, evidenza dei conferimenti/versamenti dei 24 mesi e calcolo della riduzione del doppio;
- mappatura delle posizioni fiscali riportate (perdite, eccedenze art. 96, ACE) e verifica di utilizzo entro i limiti risultanti.

In presenza di risultati "borderline" (ad es. parametri prossimi alla soglia del 40% o capienza patrimoniale fortemente erosa da apporti nel biennio), è opportuno valutare alternative strutturali (es. conferimento in NewCo, tempistiche di efficacia, razionalizzazione dei flussi di patrimonializzazione) e calibrare la scelta anche alla luce degli obiettivi industriali e di governance.